



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASCINA LORINI



1. PREMESSA E DEFINIZIONI

1. La presente premessa è parte integrante del Capitolato speciale d'appalto.
2. Per quanto non normato dai documenti costituenti il progetto esecutivo si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti vigenti, nonché a tutte le ulteriori norme e disposizioni vigenti in materia che, anche nel caso non vengano specificamente indicate, si intendono comunque integralmente richiamate.
3. Trattandosi di appalto di lavori di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a €150.000,00 per la procedura di affidamento si fa ricorso al affidamento diretto previa valutazione di preventivi, con il criterio del minor prezzo di cui agli art. 36, comma 2, lettera b e comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo i criteri di aggiudicazione indicati nella lettera d'invito/disciplinare di gara alla quale si rimanda.

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Peschiera Borromeo che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Cascina Lorini, mediante la rimozione dall'area del materiale di qualsiasi natura presente (macerie depositate al suolo, vegetazione infestante ecc. ecc.) e di prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica derivanti dall'evidente stato di instabilità e deterioramento delle murature e della copertura dell'edificio mediante la rimozione delle porzioni pericolanti e a rischio di caduta dell'edificio (tegole, parti delle coperture e murature instabili, ecc.)
2. Il servizio è da eseguirsi secondo quanto previsto e descritto nella presente relazione tecnica allegata e sulla base delle indicazioni impartite dal direttore lavori e dal coordinatore della sicurezza.
3. **N.B. Data l'impellente necessità di provvedere all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Cascina Lorini, al fine di prevenire rischi per l'incolumità e la salute pubblica, i lavori saranno da eseguirsi con urgenza; pertanto l'appaltatore, come già dichiarato in sede di offerta, si obbliga ad eseguire i lavori - continuativamente e senza soluzione di discontinuità – a partire dalla data di firma del contratto. A tal**



proposito il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla convocazione da parte dello stesso anche in pendenza della stipula del contratto, dall'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà garantire la continuità dei lavori mediante presenza in cantiere dei lavoratori e dei mezzi d'opera per almeno 5 giorni settimanali.

4. Nei casi che la Stazione appaltante riterrà opportuni, ovvero in caso di necessità di interventi da condursi con la massima tempestività, la DL, previa autorizzazione del RUP, potrà ordinare lavorazioni diverse rispetto a quelle indicate nella relazione tecnico descrittiva di progetto. Le lavorazioni richieste avranno comunque caratteristiche tipologiche simili a quelle dei lavori principali e saranno contenute all'interno dell'importo contrattuale.
5. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da eseguirsi secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova comunque applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

3. VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

1. L'ammontare dell'appalto è pari complessivamente a € 73.314,07, così suddivisi:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi
1 Importo a Base di gara	€ 70.000,00
2 Oneri della Sicurezza da PSC (non soggetti a Ribasso)	€ 3.314,07
<u>Importo complessivo dell'appalto, compreso oneri</u>	<u>€ 73.314,07</u>

INCIDENZA DELLA MANODOPERA art. 23 co.16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	40 %
---	-------------

2. Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa, così come quelli indicati nelle altre parti del presente Capitolato
3. L'appalto avrà durata complessiva stimata in tempo pari a circa 7 settimane, naturali e consecutive, in base all'esito delle prove che saranno svolte sulle murature deteriorate e al quantitativo delle demolizioni e pulizia dell'area da eseguire.
4. In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, la loro entità e tipologia, e la conseguente impossibilità di stimare con esattezza l'importo delle opere da affidare, esse verranno valutate a misura. All'esecutore dei lavori verranno corrisposti gli importi relativi alle quantità effettivamente eseguite e a regola d'arte.
5. Per le modalità di esecuzione, di valutazione e misurazione dei lavori si fa riferimento a quanto riportato nella Relazione tecnica-descrittiva.
6. Le opere saranno contabilizzate sulla base dell'elenco delle voci e dei prezzi unitari riportati sul "Listino prezzi" allegato alla presente, tenuto conto del ribasso offerto; per le voci ivi non comprese si richiama il "Prezziario regionale delle opere pubbliche, edizione 2019" (tali lavorazioni saranno soggette al medesimo ribasso d'asta espresso in sede di offerta).



7. Nei prezzi dei singoli lavori si intende compreso ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai, ogni spesa provvisoria, ogni trasporto, gli oneri tecnici e ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori compiuti a regola d'arte. Nel prezzo dei noli e delle merci si intende compreso l'uso ed il consumo di tutti gli attrezzi del mestiere di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue cure o a quelle dell'appaltatore. Le provviste si intendono a piè d'opera. La ditta dovrà campionare tutti i materiali da mettere in opera e acquisirne il benessere della D.L. prima dell'utilizzo.
8. Il servizio decorre a partire dalla data di affidamento fino all'esaurimento dell'importo previsto, nella sua misura massima complessiva pari a € 70.000,00, esclusa iva e oneri della sicurezza.
9. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo.

4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato, nella relazione tecnico-descrittiva e nella documentazione presentata in sede di gara.
2. L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; le prestazioni oggetto del servizio avranno importo complessivo massimo pari art. 3 della punto1, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

5. CAUZIONE DEFINITIVA

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice è obbligo dell' Appaltatore stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la Stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione dei lavori e alla emissione del relativo certificato di regolare esecuzione.
2. Di conseguenza è onere dell'appaltatore medesimo accendere una o più polizze relative:



- a) all'assicurazione R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) per un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, a cose e animali;
 - b) all'assicurazione contro i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00).
3. Le polizze di cui sopra dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a) essere accese anteriormente alla consegna dei lavori (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione e comunque, in caso di consegna in via d'urgenza, entro i termini ordinatori indicati dalla comunicazione del R.U.P.);
 - c) essere riferite specificamente al contratto in epigrafe;
 - d) prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Peschiera Borromeo";
 - e) coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione);
 - f) riportare i massimali sopra indicati.
4. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizze di analoga tipologia e massimali, già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quelle specifiche. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante e presenta tutte le caratteristiche indicate ai commi precedenti.
5. L'appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

7. IL SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino non più del 40% dell'intera opera, è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il subappalto potrà essere vietato dall'Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni.
3. Il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante.
5. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio POS.
6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.



7. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
8. Trova comunque applicabilità l'art. 105, comma 13.b) del Codice.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

9. SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

1. Il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - ed i suoi allegati - dettano tutte le prescrizioni relative alla sicurezza aventi carattere di obbligatorietà sia per l'Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori.
2. Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante:
 - a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali.
4. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
5. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli



specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

10. DIRETTORE DI CANTIERE, DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

1. L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa o con il suo Rappresentante delegato.
2. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del Piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
4. Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
5. I nominativi del Direttore di cantiere, del Direttore tecnico e di almeno un ulteriore tecnico con funzioni di reperibilità nell'arco delle 24 ore e per tutta la durata del contratto, nonché i loro relativi recapiti telefonici, debbono essere comunicati per iscritto prima dell'inizio dei lavori.
6. Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall'appaltatore per la disponibilità del personale di reperibilità di cui sopra e pertanto tale servizio si intende già compensato all'interno dei prezzi contrattuali.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto eventuali variazioni di tutti i dati sopra indicati.

11. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Nel rimandare ai contenuti di cui alla premessa, rilevando che trattasi di affidamento di lavori di importo contenuto



tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 (art. 36, comma 2, lettera b del Codice), ai sensi del combinato disposto del comma 10.b e 9 dell'art. 32 del Codice non si applica il termine dilatorio relativo alla stipula del contratto (stand still), come confermato dal punto 5.3.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate a seguito della delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018.

2. Stante i contenuti di cui al precedente comma 1 e l'impellenza di eseguire le lavorazioni previste al fine di prevenire rischi per l'incolumità e la salute pubblica, è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice; la DL provvede in via d'urgenza - su autorizzazione del RUP - precisante i motivi che impongono la consegna d'urgenza, e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L'appaltatore, in caso di consegna d'urgenza, non potrà avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi, dichiarazione del resto già resa in sede di offerta.
4. La consegna dei lavori sarà formalizzata con specifico verbale, previa convocazione dell'esecutore, da redigersi nelle forme di cui all'ex art. 154 del D.P.R. n. 207/2010.
5. La consegna è comunque subordinata all'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui agli art. 7.
6. Il R.U.P. verifica l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma 4 e ne dà notizia alla D.L.: nell'autorizzazione di cui al precedente comma 2.
7. La redazione del verbale di consegna è subordinata al positivo accertamento di cui ai precedenti comma 5 e 6, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
8. Nel caso di cui al comma 6. saranno comminate all'appaltatore le penali di cui al successivo art. 24-Penali.

12. SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Per quanto attiene l'istituto della sospensione dei lavori si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

13. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito certificato redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 199 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

14. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Trattandosi di appalto inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.

15. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE



1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Sicurezza, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

16. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Tutte le opere saranno contabilizzate a misura in base all'elenco prezzi di progetto depurato del ribasso d'asta offerto.
2. Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore; la direzione dei lavori comunque potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute.
3. Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.
4. L' Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

17. CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto verranno redatti



da parte dell'impresa aggiudicatrice e dalla direzione lavori per proprie competenze.

2. I lavori eseguiti e le forniture prestate saranno valutati mediante elementi numerici e misurabili; il corrispettivo complessivo dovuto all'Appaltatore sarà determinando in base alle quantità. Come risultanti dalle misurazioni e dai documenti contabili, con applicazione dei prezzi unitari di progetto al netto del ribasso d'asta offerto.

18. COMPENSI

1. L'appaltatore avrà diritto alla liquidazione del suo credito al raggiungimento dell'importo contrattuale di 40.000,00 e previa redazione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.237 del D.P.R. n. 207/2010.
2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; il bonifico bancario o postale dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla Stazione Appaltante e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 244/2007 e s.m.i. nonché dal regolamento attuativo in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle A.P., l'Ente potrà accettare solo fatture trasmesse in forma elettronica. Il Codice Univoco Ufficio, da indicare ai fini della redazione della fattura elettronica è il seguente: **JU7RMA**.
5. La liquidazione dei corrispettivi potrà avvenire solo in caso di rispetto degli obblighi previdenziali ed assistenziali come certificati dal DURC.
6. In ogni caso l'appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a tal fine a:
 - a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
 - b) comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
 - c) prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - d) risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
7. I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva, nonché qualora l'appaltatore non trasmetta alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanziate degli eventuali subappaltatori



8. Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

19. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi del personale dipendente, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione e determinazione dirigenziale di superiore approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione stante il combinato disposto dell'art. 234 e 237 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
6. Di qualsiasi importo sia la rata di saldo la garanzia fideiussoria di cui al comma 5 non potrà comunque essere inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila).
8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

20. LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, ovvero di quelli esclusi dal contratto ma previsti in progetto, è effettuata sulla base dei prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari facenti parte del progetto ed in mancanza dal prezzario regionale delle opere pubbliche edizione 2019 .



2. I lavori in economia saranno contabilizzati per manodopera, noleggi e materiali;

21. VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

22. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 5 e 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione



appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo, nonché utilizzando gli importi di cui alla garanzia definitiva del precedente art. 9.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge n. 133/2008; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, il tutto nel rispetto dei disposti di cui al Codice della Privacy. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

23. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Oltre agli oneri di cui alla vigente normativa ed agli indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione
 - b) l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori
 - c) l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione
 - d) la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere
 - e) la completa applicazione della normativa vigente
 - f) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
 - g) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori
 - h) l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli
 - i) il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori
 - j) la vigilanza e guardiana del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera
 - k) la pulizia e tenuta in ordine del cantiere
 - l) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas,



telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi

- m) il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori
- n) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi
- o) la esecuzione di fotografie in formato digitale, delle opere in corso dei lavori e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori da trasmettere in via telematica a mezzo email e su supporto pen-drive a termine dell'appalto;
- p) predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore di idonee dimensioni recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. L'appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

24. PENALI

1. All'Aggiudicatario, in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione del singolo contratto specifico, si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per le seguenti ipotesi di inadempienza:
 - per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare;
 - per ogni giorno di mancata presenza in cantiere come previsto dall'art 2 c. 3 del presente atto senza preventiva e motivata autorizzazione da parte del Rup/D.LL.
 - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto dichiarato nel preventivo a base del contratto attuativo e nell'offerta economica;
2. Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:
 - nel caso in cui l'Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte del direttore dell'esecuzione è soggetto ad una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del servizio durante il quale si sono verificate le condizioni avverse. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

25. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE



1. Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 205 e seguenti del Codice.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Milano.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario di cui sopra e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al foro di Milano.

2. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del presente contratto;

Peschiera Borromeo, 20 giugno 2019